



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SFORZA</b>	<b>GIORGIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BOLOGNESI</b>	<b>MAURO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MONDELLO</b>	<b>FABIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 180/12  
depositato il 23/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101848/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101848/2011 IRPEF-ADD.COM. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101848/2011 IRPEF-ALTRO 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101865/2011 IRPEF-ADD.REG. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101865/2011 IRPEF-ADD.COM. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010101865/2011 IRPEF-ALTRO 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 180/12

UDIENZA DEL

09/11/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

123/01/12

PRONUNCIATA IL:


- 9 NOV. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17 DIC. 2012

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Assistente Tributario  
(ALESSANDRO NIERO)



COPIA

R.G.R. n° 180/12 ..... )/Agenzia Entrate di Novara

Con gli avvisi di accertamento qui impugnati, l'Ufficio accertava maggiori ricavi conseguiti dal contribuente per gli anni 2007 e 2008 sulla base dell'applicazione del "redditometro" di cui ai DD.MM. del 1992.

Impugnava il contribuente eccependo l'inattendibilità dello strumento presuntivo adottato dall'Ufficio.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio il resistente, il quale confutava le tesi avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso col favore delle spese di lite.


#### DIRITTO

La Commissione osserva come sia ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza che reddimetri, parametri e studi di settore poggino su presunzioni semplici e non legali.

La Corte di Cassazione a sezioni unite, infatti, con la sentenza 26635/2009, ha rivisto pesantemente il ruolo di tali strumenti presuntivi nel campo degli accertamenti fiscali, stabilendo che non possano essere l'unica prova di una presunta evasione da parte del contribuente.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei suddetti strumenti costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati in quanto meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività.

Secondo la Cassazione, le tabelle standardizzate dal fisco rappresentano "un'elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che, per



COPIA

quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice", i dati così raccolti non possono essere le uniche prove utilizzate in una procedura di accertamento fiscale.

Devono pertanto essere dichiarati nulli gli accertamenti fiscali basati, come quelli in esame, esclusivamente su indicazioni provenienti da strumenti probabilistici, come il redditometro.

L'obiettiva controvertibilità delle questioni, la relativa novità delle questioni di diritto trattate, la dubbiozza della lite, nonché motivi di equità, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Novara in data 9 novembre 2012.

Il Relatore

(Mauro Bolognesi)

7.

Il Presidente

(Giorgio Sforza)

COPIA

